

Esenzioni assistenza farmaceutica - Aggiornata 01/2020

Codice	Quota fissa	Max quantità
Assistito non esente	2 € per confezione. 4 €/ricetta ⁽¹⁾	Max 2 pz
Da 001 a 067, 0A02, 0B02, 0C02, 0A31, 0031	€1 a pezzo max €6 /ricetta €3 antibiotici ^{(2) (3)}	Max 6 pz - (6 pz per interferone con esenzione epatite) - fascia C trapiantati - fascia C per domperidone a malati di Parkinson
E30 ⁽⁵⁾	ESENTI	Max 6 pz - fascia C per trapiantati e domperidone per Parkinson
da RA0010 a RQ0010	€1 a pezzo max €6 /ricetta €3 antibiotici ⁽²⁾	Max 6 pz anche per fascia C compresi galenici
E40	ESENTI	Max 6 pz anche per fascia C compresi galenici
C03, L02	€ 1 a pezzo max € 3 ricetta ⁽²⁾	Max 2 pezzi per antibiotici iniettabili in conf monodose e fleboclisi, max 6 pz
G01 ^{(4) (6)}, G02 ^{(4) (6)}, S01, S02, S03, L01, C01, C02 VT43 ^{(4) (7)}, VT43.2 ^{(4) (7)}, VD44 ⁽⁷⁾, VD44.2 ⁽⁷⁾, C04, C05, C06, N01	ESENTI	Max 2 pz. per antibiotici iniettabili in conf monodose e fleboclisi, max 6 pz
L04	ESENTE	Max 2 pz per antibiotici iniettabili in conf monodose e fleboclisi, max 6 pz
E02, E03, E04, E11, E12, E13, E14	ESENTE	Max 2 pz per antibiotici iniettabili in conf monodose e fleboclisi, max 6 pz
TDL	ESENTE	Max 30 gg terapia; per antibiotici iniettabili in conf monodose e fleboclisi, max 6 pz

- (1) Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose, di medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, il limite di confezione è di 6. La quota fissa di 2 euro a confezione ha un limite massimo di 4 euro a ricetta.
- (2) Per la pluriprescrizione fino a 6 confezioni di medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose, di medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, la quota fissa di 1 euro a confezione ha un limite massimo di 3 euro a ricetta.
- (3) Per i medicinali a base di interferone prescritti fino a 6 confezioni ai soggetti aventi diritto (con esenzione per patologia), la quota fissa di 1 euro a confezione ha un limite massimo di 3 euro a ricetta.
- (4) Non pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
- (5) la farmacia può erogare i medicinali di classe C prescritti dal medico che ha riportato sulla ricetta il codice di esenzione E30, ma la stessa farmacia non ha nessuna responsabilità nella verifica di congruità della prescrizione e la patologia di cui è affetto il cittadino (circ. R.L. prot. n. G1.2019.0001689 del 15/01/2019).
- (6) Possono essere prescritti farmaci di classe C, massimo due confezioni per ricetta, con apposizione da parte del medico della dicitura "terapia utile per il paziente" o indicazione analoga.
- (7) Possono essere prescritti farmaci di classe C, purché il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.

NB: A titolo esemplificativo le esenzioni L03, C07, Mnn, T01 ecc. non sono utilizzabili per la farmaceutica.